



## Provincia di Modena

### SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Dirigente GRANA CASTAGNETTI MARCO

Determinazione n° 91 / 23/04/2013

#### OGGETTO :

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

**DITTA C.T.B. SRL (IMP. V. COPERNICO 132) – NONANTOLA (MO).**

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, A SEGUITO DI MODIFICA SOSTANZIALE, DI STABILIMENTO CHE PRODUCE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ART. 269 PUNTO 8.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006;

Spetta ad Arpa Modena, Distretto territorialmente competente e ARPA Sezione Provinciale di Modena, effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

La ditta C.T.B. SRL, con sede legale nel comune di Nonantola (MO), V. N. Copernico 132, ha presentato, allo Sportello Unico Comunale in data 30/10/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 08/11/2012, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, punto 8, del D.Lgs 152/2006, relativa agli impianti da modificare nel comune di Nonantola, V. N. Copernico 132, provincia di Modena;

In data 13/12/2012, con nota prot. n. 116313/9.9.3, la Provincia ha avanzato richiesta di elementi integrativi; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 5/2/2013 è pervenuta alla Provincia la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot.

n. 11940/9.9.3;

Dal progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la modifica del punto di emissione n. 1 (eliminazione di 1 forno di rinvenimento) e del punto di emissione n. 8/2 (aggiunta di tempra laser) senza variazione del valore di portata autorizzato;
- la realizzazione dei punti di emissione n. 12 (sbavatura termica), 13 (lavapezzi ad ultrasuoni) e 14 (granigliatrice);
- il seguente consumo di materie prime:
  - soluzione glicolica 900 l/anno
  - ossigeno 400 mc/anno
  - metano 600 mc/anno
  - detergenti 5.000 kg/anno
  - graniglia 21.000 kg/anno
  - olio per tempra 60.000 kg/anno
  - ammoniaca 24.000 kg/anno
  - metanolo 80.000 kg/anno

In fase di rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia stabilire i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui ai piani e programmi di qualità dell'aria;

Il Comune di Nonantola con prot. n. 3419 del 04/03/2013, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 3268 del 07/03/2013, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti modificati (emissioni 1 e 8/2) e aggiunti (emissioni 12 e 13) risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione;

Il procedimento amministrativo si è svolto con le seguenti modalità :

Data arrivo domanda Provincia	8/11/2012
Termine per la conclusione del procedimento (120 gg)	8/3/2013
Sospensione termini per richiesta integrazioni:	
Data richiesta integrazioni	13/12/2012
Data arrivo integrazioni	5/2/2013
Nuovo termine per la conclusione del procedimento	1/5/2013
Termine del procedimento	Data del presente atto

Si informa che il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Pedrazzi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

di autorizzare ai sensi dell'art. 269, punto 8, del D.Lgs. 152/06, la Ditta C.T.B. SRL ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Nonantola, V. Copernico n. 132, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e di aggiornare di conseguenza l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata.

Per effetto della suddetta modifica risultano:

variate le seguenti emissioni:

01	TRATTAMENTI TERMICI
8/1	FUMI DI SALDATURA
8/2	TEMPRA AD INDUZIONE PER TINTURE METALLICHE + TEMPRA LASER

aggiunte le seguenti emissioni:

12	SBAVATURA TERMICA
13	LAVAPEZZI AD ULTRASUONI
14	GRANIGLIATRICE

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME**

**DEGLI IMPIANTI NUOVI O MODIFICATI**

La Ditta deve comunicare a mezzo lettera raccomandata a/r o fax all'Autorità Competente, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di **messa a regime**; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di **60 giorni**.
- Relativamente alle emissioni n. 8/1 (portata e polveri), 8/2 (portata e polveri), 12, 13 e 14 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune ed Arpa le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

**il Dirigente determina inoltre**

1) di autorizzare la ditta C.T.B. SRL ad esercire gli impianti e attività con emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

**PRIMA LINEA DI TEMPRA****PUNTO DI EMISSIONE N. 01 TRATTAMENTI TERMICI**

(11 forni e relativi bruciatori a metano, 1 cappa su rulliera carico/scarico forni, 2 lavapezzi Ipsen, 3 generatori di endogas)

portata massima	25000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	150	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 04 SABBIATRICE 2Govoni"**

portata massima	1000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	Saltuaria nelle 24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**SECONDA LINEA DI TEMPRA**

**PUNTO DI EMISSIONE N. 05 N. 8 BRUCIATORI A METANO SU:  
5 FORNI TEMPRA, CEMENTAZIONE, CARBONITRURAZIONE (IPSEN) E RELATIVI SFIATI  
DI SICUREZZA + 3 FORNI RINVENIMENTO (IPSEN),  
1 BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DI UNA LAVATRICE IPSEN**

portata massima	6700	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 06 TRATTAMENTI TERMICI**

(5 forni IPSEN da tempra, cementazione, carbonitrurazione + 3 forni rinvenimento)

LAVAPEZZI N. 4 SCARICO (350 Nmc/h),  
ARIA CALDA DA POSTAZIONE RAFFREDDAMENTO PEZZI

portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	150	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 07 SABBIATRICE GRANDE "Sirsi"**

portata massima	5500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 8/1 SALDATURA**

portata massima	3400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

**TERZA LINEA DI TEMPRA – TEMPRA AD INDUZIONE**
**PUNTO DI EMISSIONE N. 8/2 – 3 POSTAZIONI DI TEMPRA AD INDUZIONE PER TINTURE  
METALLICHE + 1 POSTAZIONE DI TEMPRA LASER  
(massima contemporaneità 2 postazioni di temptra su 4)**

portata massima	2300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	150	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	CAMERA DI DECANTAZIONE, SEPARATORE DI GOCCE, FILTRO PAGLIA METALLICA, FILTRO FIBRA DI VETRO	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 09 GRANIGLIATRICE A CARICHI SOSPESI Govoni**

portata massima	1700	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	Saltuaria nelle 24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA A SCUOTIMENTO MECCANICO	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 10 GRANIGLIATRICE A TAPPETO ROTANTE Norblast**

portata massima	1350	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	Saltuaria nelle 24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A CARTUCCE PIEGHETTATE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 11 GRANIGLIATRICE MANUALE Norblast**

portata massima	1100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	Saltuaria nelle 24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A CARTUCCE PIEGHETTATE	

**PUNTO DI EMISSIONE N. 12 SBAVATURA TERMICA**

portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di depurazione:                      FILTRO A CARTUCCE

**PUNTO DI EMISSIONE N. 13 LAVAPEZZI AD ULTRASUONI**

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE N. 14 GRANIGLIATRICE**

portata massima	1400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	Saltuaria nelle 24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di depurazione:                      FILTRO A MANICHE

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

La sostituzione del liquido di raffreddamento esausto (tempra induzione) risulterà dal Registro di carico/scarico dei Rifiuti

La linea di tempra ad induzione deve essere dotata di:

- sistema di misura istantaneo della temperatura della soluzione glicolica utilizzata che non dovrà superare il valore di 25°C;
- sistema di registrazione on/off del ricircolo della soluzione stessa che dovrà essere attivato 10 minuti ogni ora durante i fermi macchina.

L'Azienda deve mantenere a disposizione dell'Autorità di controllo apposito registro sul quale annotare:

- range di valori refrattometrici caratteristici di una soluzione di GLICOTEM-I BIO in acqua con concentrazione tra 5% e 10% (a seconda delle specifiche indicate dal fornitore in funzione del tipo di metallo da temprare e delle caratteristiche che si intendono conferire al manufatto);
- valori refrattometrici, misurati con cadenza settimanale, con indicazione della data e dell'orario e firma del tecnico che effettua la misura;
- valore di pH della soluzione di GLICOTEM-I BIO in acqua, misurato con cadenza settimanale, con indicazione della data e dell'orario e firma del tecnico che effettua la misura. Tale valore dovrà essere compreso tra 8,2 e 9,5 come indicato dal fornitore;

## **PRESCRIZIONI**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (DEPURATORI).**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### **PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12

ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed alla Sezione Provinciale di ARPA nel cui territorio è insediato lo stabilimento, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

La Provincia, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

### **PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito



nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere

utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione	UNI EN 15058

(monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (<20mg C/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg C/Nmc)
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti) -	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con IRSA 4030)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione 1, 2, 4, 6, 7, 8/1 (portata e polveri), 8/2, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpa Sezione Prov.le di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

#### **il Dirigente determina inoltre**

2) di stabilire che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti la precedente autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione alla ditta C.T.B. SPA, relativamente agli impianti ubicati in comune di Nonantola, V. N. Copernico n. 132, con det. n. 165, prot. n. 27743 del 17/3/2010 (pratica Prov. n. 7050);

3) di stabilire che la validità della presente autorizzazione scade il 17/3/2025; la **domanda di rinnovo dovrà**

**essere presentata almeno un anno prima della scadenza.**

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

IL DIRIGENTE  
Ing. GRANA CASTAGNETTI MARCO

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_